

***Nuovi principi di redazione  
del bilancio d'esercizio***

***Nuovi principi di redazione del bilancio d'esercizio***

**FINALITÀ DEL BILANCIO D'ESERCIZIO**

**Principio contabile Oic 11** -> il bilancio è essenzialmente uno strumento informativo di dati patrimoniali, finanziari ed economici dell'impresa, che ha per destinatari:

- soci e azionisti;
- creditori;
- altre persone ed enti esterni all'impresa.

I soci, gli azionisti e i creditori hanno la necessità di informazioni periodiche sull'utilizzo delle risorse dell'impresa da parte degli amministratori.

**Parte rilevante di tali informazioni** -> il patrimonio e le variazioni da esso subite alla fine dell'esercizio, tra cui il risultato economico dell'esercizio stesso.



Il bilancio d'esercizio deve fornire una **periodica ed attendibile conoscenza**, secondo i principi contabili, del **risultato economico conseguito nell'esercizio** e della **valutazione e composizione del patrimonio aziendale**.

***Nuovi principi di redazione del bilancio d'esercizio***

**PRINCIPIO DELLA RILEVANZA**

**Art. 2423, comma 4, c.c. ->** Non occorre rispettare gli obblighi in tema di:

- rilevazione;
- valutazione;
- presentazione;
- informativa;

se la loro osservanza determina effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di **regolare tenuta delle scritture contabili**.

Le società sono tenute a spiegare nella nota integrativa i **criteri con i quali hanno dato attuazione alla modalità predetta**.



Attualmente, i disposti normativi non prevedono e non regolano un principio generale di rilevanza, ma particolari deroghe caso per caso.

***Nuovi principi di redazione del bilancio d'esercizio*****PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA**

**Art. 2423-bis, comma 1-bis, c.c. -> la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata "tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".**

La precedente espressione «**tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo o del passivo considerato**» aveva determinato problematiche interpretative:

- **era stata associata al valore d'uso o di funzionamento dell'elemento stesso;**
- **l'espressione presupponeva l'effettuazione di una stima economica e della funzione economica del bene.**

**Attuale versione -> introduce in modo completo il principio internazionale della «prevalenza della sostanza sulla forma».**

***Nuovi principi di redazione del bilancio d'esercizio*****PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA**

**In pratica ->** il bilancio per poter risultare utile per i suoi destinatari e fornire una rappresentazione veritiera e corretta degli eventi di gestione deve consentire di **individuare, determinare e comprendere** gli **aspetti sostanziali di ognuno** di tali eventi e **non solo i suoi aspetti formali**.

**Esempio -> pronti contro termine ->** L'art. 2424-bis, c. 5, stabilisce che:

- **le attività rimangano iscritte nello stato patrimoniale** del venditore a “pronti”, con iscrizione nel bilancio dell'acquirente a “pronti” del credito corrispondente;
- **i relativi proventi ed oneri, comprensivi della differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti**, devono essere iscritti, per competenza, nel conto economico, in particolare nelle voci 16 e 17.

Nel caso, invece, di **prestito di un bene strumentale ->** la differenza tra i due prezzi deve essere rilevata **tra gli altri ricavi o gli oneri diversi di gestione (voci 5 e 14)**.

**Ammontari ricevuti dal venditore a titolo di anticipazione ->** rilevati come entrate di cassa e contropartita un debito acceso tra le passività a favore dell'acquirente.

***Nuovi principi di redazione del bilancio d'esercizio*****PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA****OPERAZIONE CONTABILE INDIVIDUATA NELL'EFFETTIVA SOSTANZA****Esempio -> lease back (anche sale and lease-back)**

forma di finanziamento che consiste in un contratto di vendita di un bene stipulato tra il soggetto che lo possiede e l'istituzione finanziaria che contestualmente lo assegna in locazione finanziaria (o leasing finanziario) al cedente -> **il cedente si trasforma da proprietario del bene ad utilizzatore.**

**Finalità contabili** -> l'operazione di vendita («sale») e concomitante retrolocazione con una operazione di leasing finanziario («lease back») costituisce da un punto di vista sostanziale un'operazione di finanziamento.

**Operatività** -> rilevare contabilmente la vendita in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato -> sussiste, però, la necessità del **differimento della plusvalenza** che deve essere accreditata a conto economico gradualmente, sulla durata del contratto di leasing (o sulla vita utile del cespite secondo le varie fattispecie), come previsto dalla metodologia del leasing finanziario.

***Nuovi principi di redazione del bilancio d'esercizio*****PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA**

**Art. 2423-bis, comma 1-bis, c.c. ->** risulta operativo l'inserimento esplicito di un principio IAS/IFRS che serve a giustificare le modifiche di alcuni criteri di valutazione;

***anche se:***

- **il criterio di contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario non è stato però modificato** (in concreto, non è stato adottato il principio ex IAS/IFRS 17???);
- i nuovi principi contabili nazionali, a riguardo, dovranno necessariamente fornire chiarimenti di tipo operativo e procedurale.

***Nuovi principi di redazione del bilancio d'esercizio*****PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA**

**Leasing finanziario** -> contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in cambio di uno o più pagamenti, il diritto all'utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito.

Pertanto, con il **leasing finanziario** vengono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene -> **diritto di proprietà** -> può essere trasferito o meno al termine del contratto.

**Leasing operativo** -> i canoni vengono contabilizzati alla stregua di un contratto di locazione, per cui vengono solo rilevati i canoni di locazione in conto economico.

**Prevalenza della sostanza sulla forma** -> contabilizzazione in relazione alla sostanza del contratto piuttosto che alla forma del medesimo.

Ne deriva che l'operazione deve essere rilevata come l'acquisto di un bene, con contropartita il debito verso il concedente -> bene soggetto ad ammortamento -> in conto economico devono essere iscritti gli oneri finanziari (*rilevati per competenza*).

***Nuovi principi di redazione del bilancio d'esercizio*****PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA****Leasing finanziario o leasing operativo?**

Aspetti che classificano **un'operazione di leasing come «finanziario»:**

- **il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;**
- **il locatario ha l'opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al *fair value* (valore equo) alla data in cui si può esercitare l'opzione -> *all'inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;***
- **la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene, anche se la proprietà non è trasferita -> all'inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al *fair value* (equo) del bene locato.**

***Nuovi principi di redazione del bilancio d'esercizio*****PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA****Leasing finanziario – rilevazioni contabili:****Ricevimento del bene:**

\_\_\_\_\_ 01/03/201x \_\_\_\_\_  
Immobilizzazioni Debiti vs fornitori

**Pagamento dei canoni periodici (riduzione progressiva del debito):**

\_\_\_\_\_ 31/03/201x \_\_\_\_\_  
Debiti vs fornitori Banche  
Oneri finanziari

**Ammortamento del bene:**

\_\_\_\_\_ 31/12/201x \_\_\_\_\_  
Ammortamento immobilizzazioni Fondo amm.to imm.ni

***Nuovi principi di redazione del bilancio d'esercizio*****PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA**

**Riepilogando -> dal 1° gennaio 2016 si deve tenere in considerazione che:**

- è stata eliminata dal primo comma dell'art. 2423 del codice civile la frase *“la valutazione deve essere effettuata tenuto conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo”*;
- è stata introdotta nel comma 1-bis all'art. 2423 del codice civile l'espressione: *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”*;
- nella relazione al decreto a commento di questo principio si rileva che:
  - il rimando al fatto che *“dall'attuazione del decreto legislativo non derivano oneri di finanza pubblica”*;
  - *la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili.*

***Nuovi principi di redazione del bilancio d'esercizio***

**ALCUNI POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO [Oic 11]**

**Utilità**



**Informazione patrimoniale, finanziaria ed economica del bilancio d'esercizio** -> completa e trovare origine dall'insieme unitario ed organico di documenti, al fine di poter effettuare previsioni sulle prospettive future (quindi, devono essere -> intellegibili oltre che attendibili e analitici).

**Comprensibilità  
(chiarezza)**



- ***distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio*** -> classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni;
- ***separata individuazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito di esercizio;***
- ***disgiunta classificazione dei costi e dei ricavi della gestione tipica dagli altri costi e ricavi di esercizio.***

***Nuovi principi di redazione del bilancio d'esercizio***

**ALCUNI POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO [Oic 11]**

**Neutralità  
(imparzialità)**



***Presenza di elementi soggettivi di stima*** -> non far venire meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità -> **aspetto significativo:** incompatibilità delle finalità del bilancio: inclusione di valutazioni prospettiche dell'investitore.

**Prudenza**



***Profitti non realizzati*** -> non devono essere contabilizzati;  
***Perdite, anche se non definitivamente realizzate*** -> devono risultare riflesse in bilancio.  
***Elementi eterogenei componenti singole poste o voci delle attività e passività*** -> valutati individualmente per evitare compensazioni di partite.

**Omogeneità**



***Nella moneta di conto.***

***Nuovi principi di redazione del bilancio d'esercizio***

**ALCUNI POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO [Oic 11]**

**Comparabilità**

***Criteri di valutazione adottati*** -> devono essere mantenuti costanti -> eventuale cambiamento giustificato da circostanze eccezionali e l'effetto deve essere evidenziato in nota integrativa.

***Mutamenti strutturali e eventi di natura straordinaria*** devono essere chiaramente evidenziati ed analizzati.

**Continuità**

**Continuità di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione** -> condizione essenziale della comparabilità dei bilanci.

***Cambiamento dei principi contabili*** -> casi eccezionali, sia per frequenza, sia per natura dell'evento motivante -> motivazione ed effetto del cambiamento -> propriamente evidenziati.

## Nuovi principi di redazione del bilancio d'esercizio

### ALCUNI POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO [Oic 11]

#### Competenza (ricavi)

##### *Ricavi riconosciuti quando:*

- processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
- scambio già avvenuto-> si è verificato il passaggio sostanziale e non solo formale del titolo di proprietà (spedizione dei beni o conclusione dei servizi resi).

#### Competenza (costi)

##### *Costi riconosciuti quando:*

- **associazione di causa ad effetto** tra costi e ricavi (es.: provvigioni);
- **ripartizione utilità o funzionalità pluriennale** su base razionale e sistematica (es.: ammortamento);
- **imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio** -> associati al tempo -> venir meno utilità o funzionalità del costo.